



**REGIONE
LAZIO** Ufficio Speciale
Ricostruzione

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per affidamento lavori relativi a “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”.

CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017

LETTERA INVITO

INDICE

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione (S.TEL.LA.)	3
1.2 Dotazioni tecniche	4
1.3 identificazione.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 IMPORTO A BASE DI GARA	7
3.2 DURATA.....	9
3.3 REVISIONE PREZZI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE	11
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
5.1 Requisiti di idoneità professionale	14
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
5.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	16
5.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, CONSORZI di imprese artigiane, consorzi stabili.....	17
6. AVVALIMENTO	17
7. SUBAPPALTO	17
8. GARANZIA PROVVISORIA	18
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. SOPRALLUOGO	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	22
14.2. Documento di gara unico europeo	25
14.3 Documentazione a corredo	26
14.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”	28
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
17. SEGGIO DI GARA.....	29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	29

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	29
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”	30
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	30
22. CONTROLLI FVOE.....	30
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	29
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
26. ACCESSO AGLI ATTI	33
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

PREMESSE

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi a "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017".

La presente procedura viene effettuata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio quale Stazione Appaltante. L'affidamento in oggetto, disposto con Determinazione a contrarre n. A00238 del 10/02/2026 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, con invito rivolto a 8 (otto) Operatori Economici selezionati mediante l'Albo fornitori PNRR predisposto dalla Soprintendenza Speciale di Roma- Archeologia, Belle Arti- Paesaggio e con il criterio del minor prezzo. L'affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, e dal presente disciplinare di gara.

Tutte le imprese affidatarie di lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell'edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (S.TEL.LA.)

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di S.TEL.LA. comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul S.TEL.LA.

L'utilizzo di S.TEL.LA. avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'USR Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a S.TEL.LA.;
- utilizzo della piattaforma S.TEL.LA. da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di S.TEL.LA. o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'USR Regione Lazio può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di S.TEL.LA. e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'USR Regione Lazio si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di S.TEL.LA. è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione a S.TEL.LA. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06/997744. Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto Esecutivo, giusto verbale di validazione prot. n. 111298 del 03/02/2026 e approvato con Decreto n. A00222 del 05/02/2026, attestazione sullo stato dei luoghi;
- Lettera di invito;
- Schema Domanda di partecipazione;
- Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
- Schema offerta economica;
- DGUE (singola; Mandataria; Consorzio; Ausiliaria);

- DGUE (Mandante; Consorziata; Ausiliaria);
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d’appalto (all’interno del progetto);
- Modello dichiarazione equivalenza CCNL
- Dichiarazione di impegno art. 102 del D.lgs. n. 36/2023

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato D.M. 23 giugno 2022 n. 256.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://usrsisma.regione.lazio.it/> alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e Avvisi”, nonché sulla piattaforma telematica di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente nella sezione riservata alla richiesta di chiarimenti della piattaforma S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa. I quesiti dovranno essere inviati entro il termine indicato in piattaforma alla voce “Termine richiesta quesiti”. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. L’accesso alla sezione dedicata richiede la previa registrazione alla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si raccomanda di inviare una singola richiesta per ciascun chiarimento, al fine di agevolare la gestione delle domande e consentire risposte tempestive, in quanto non possono essere rilasciate risposte parziali.

Ai sensi dell’art. 88, comma 3, del Codice, le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile saranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica. Si invitano pertanto i concorrenti a consultare regolarmente la sezione dedicata della piattaforma.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine previsto.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma S.TEL.LA. all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi a “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”. CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017, come meglio specificati nel progetto, nei documenti di gara e nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.

In conformità al Capitolato e alla presente lettera di invito, sono altresì compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori non sono ulteriormente suddivisibili. Eventuali modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera saranno gestite secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare, ai sensi dell’art. 120, comma 9, la Stazione Appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione di aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle condizioni originariamente previste, senza che ciò comporti l’introduzione di nuove lavorazioni o categorie, ma solo la modifica quantitativa di lavorazioni già previste e computate nel progetto posto a base di gara.

Il valore globale stimato dell’appalto è indicato nella seguente tabella riepilogativa:

Descrizione	Importo (€) (IVA esclusa)
Importo lavori a misura soggetto a ribasso	379.622,85
Costi per l’attuazione del piano di sicurezza (non ribassabili)	40.377,15
Importo totale lavori a base di gara	420.000,00
Quinto d’obbligo ex art. 120 c.9 D.lgs. 36/2023 (20%)	84.000,00
Totale complessivo stimato	504.000,00

3.1 IMPORTO A BASE DI GARA

Prestazione	Importo lavori	di cui manodopera	Costi sicurezza	Totale complessivo
Lavori a “misura”	€ 379.622,85	€ 148.315,29	€ 40.377,15	€ 420.000,00

Tutti gli importi sono al netto di IVA.

I costi della sicurezza, il cui importo non è ribassabile, sono stati stimati in € 40.377,15 IVA esclusa.

L'importo a base di gara comprende anche i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 148.315,29 non soggetti a ribasso, come calcolati negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto, dalla lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, si deduce che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante – mediante applicazione del contratto nazionale applicabile – in ragione delle attività che compongono l'appalto e con riferimento a tutte le lavorazioni previste nello stesso.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 al Codice, i CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto riscontrabili sul sito <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/ArchivioNazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro>, risultano essere quelli identificati con i seguenti codici CNEL:

Per le lavorazioni afferenti alla categoria SOA OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela):

- F012 – CCNL Edili per Industrie e Cooperative: contratto collettivo nazionale per le grandi imprese edili e cooperative, applicato a lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere edili.
- F015 – CCNL Edili per imprese Artigiane: contratto per le piccole imprese artigiane del settore edile, con condizioni specifiche per le realtà di dimensioni ridotte.
- F018 – CCNL Edili per Piccole e Medie Imprese (PMI): contratto collettivo applicato alle PMI edili, con regole e tutele specifiche per questo segmento di imprese.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, a verificare quanto riportato nella dichiarazione di equivalenza, da allegare all'offerta economica (all. 10 – dichiarazione di equivalenza CCNL).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice, quando l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, tenuto conto di quanto indicato dallo stesso art. 4 citato.

Si precisa che ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 l’importo dei costi della manodopera potranno essere quantificati in offerta con un importo inferiore a quello sopra indicato, con obbligo di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

N.B. Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall’art. 110 comma 4 lett. a del D. Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 11 e dall’art. 41 commi 13 e 14 del predetto D. Lgs. 36/2023.

Le categorie SOA e le classifiche di lavoro previste per l’appalto in oggetto sono le seguenti:

PROSPETTO DELLE LAVORAZIONI DEI LAVORI OBBLIGATORI

Categoria	Importo (€)	Incidenza %	Classifica
OG2	€ 420.000,00	100%	II
Totale	€ 420.000,00		

Il presente appalto è dato a **MISURA**.

Pertanto, ai fini della qualificazione degli operatori economici, dovranno essere rispettate le categorie e le soglie ottenute dalla somma dei soli lavori obbligatori, come specificato nella tabella seguente, redatta ai sensi dell’allegato II.12 del Codice:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Lavori «1» (L)	oneri sicurezza del PSC «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2» (L + OS)	^{d)} Incidenza %	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile
1	Cat.OG.2 class. II	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 379.622,85	€ 40.377,15	€ 420.000,00	100	Unica	SI (max 49,99%)
		TOTALE GENERALE APPALTO	€ 379.622,85	€ 40.377,15	€ 420.000,00	100,00		

3.2 DURATA

Per l’esecuzione delle opere appaltate, si prevede che l’esecutore termini i lavori in centotrentacinque (135) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto dall’art. 2.6 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.3 REVISIONE PREZZI

L’amministrazione contraente può procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023. Si richiama, a tal fine, quanto previsto dall’art. 2.27.1) del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di concordato cui al succitato Codice e il

momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto oltre all'autorizzazione del Tribunale competente.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione - ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, oltre a dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019.

L'impresa presenta, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'elenco *c.d. White List* istituito presso la Prefettura della provincia ove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma, 2 dell'Allegato II.3.

L'operatore economico che partecipa alla procedura dovrà, inoltre, impegnarsi a adempiere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/10,

convertito con L. 217/10 (si veda Delibera ANAC n. 585 del 19/12/23, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31/3/2023, n. 36").

Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nell'elenco *c.d. White List* istituito presso la Prefettura della provincia ove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Oppure, Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicate nella seguente tabella:

Cat. Lav.	Importo (€)	Classifica	Qualif. obbligatoria	Prevalente / Scorporabile	Sub. qualificante	Sub. a cascata	Avvalimento
OG2	€ 420.000,00	II	SI	Unica	Subappaltabile fino a un massimo del 49,99%	NO	NO

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 17, comma 1, dell’Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultra vigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell’art. 30 dell’Allegato II.12 D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Le lavorazioni rientranti nella predetta categoria sono subappaltabili per intero ad operatore economico qualificato fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente.

II. Incremento di un quinto dell’importo

Si precisa che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, come previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

III. Specifiche sull’attestazione SOA

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale.

Le attestazioni SOA richieste per la partecipazione al presente appalto dovranno essere in corso di validità ed essere rilasciate da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

Si rammenta che il requisito di qualificazione dovrà sussistere al momento della scadenza del termine per la

presentazione delle offerte e, nel caso in cui l'Operatore economico dovesse risultare aggiudicatario, persistere per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico può partecipare alla presente gara qualora sia scaduto il triennio di validità dell'attestazione, nelle more dell'effettuazione della verifica triennale di mantenimento dei requisiti, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso l'operatore economico può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine di dimostrare il possesso del requisito.

Si precisa, infine, che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, dovesse giungere alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti saranno tenuti a produrre la dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del DPR 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 del Codice.

V. Possesso SOA in esecuzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 Codice l'operatore economico è abilitato a eseguire i lavori nei limiti della propria qualifica.

5.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 5.1 lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 5.1 lett. a (anagrafe antimafia) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito della qualificazione SOA di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice e i soggetti

di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, ferma restando la necessità che l'esecutore dei lavori sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si impegnerà a realizzare in conformità all'art. 68, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 5.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 5.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica e tecnica

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; 2) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso di designazione di più imprese esecutrici da parte del consorzio stabile, tutte dovranno possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla presente lettera di invito.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi del comma 2 dell'art. 132 del Codice, il concorrente non può avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 i contratti di subappalto debbono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella

propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da esplicitare obbligatoriamente in sede di domanda di partecipazione.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire e trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4, lett. c), il subappalto sarà consentito all'appaltatore che abbia indicato in offerta i lavori o le prestazioni, specificando le rispettive categorie opere, che intende subappaltare o concedere in cottimo.

N.B. A tal fine non sarà sufficiente un'indicazione generica ma dovranno essere indicate nel dettaglio le specifiche tipologie di lavorazioni riconducibili alle singole categorie di qualificazione richieste per la partecipazione all'appalto, a pena di inammissibilità del subappalto.

In caso di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti dell'ente locale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunicherà, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario nel caso in cui si dovesse avvalere di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o prestazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice dovrà depositare gli stessi, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Si richiama l'art. 119 commi 7 e 12, con riferimento agli adempimenti in merito ai CCNL.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 119 del Codice e al Capitolato.

8. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento sottosoglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Nel caso di specie, dall'analisi degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto non emergono particolari esigenze che rendano necessaria la cauzione provvisoria; pertanto, la garanzia provvisoria non viene richiesta.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In conformità all'art. 11 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al punto 3 'Oggetto dell'appalto', oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nelle ipotesi in cui l'operatore economico, in qualunque forma partecipi alla procedura, indichi nella busta amministrativa (All. 1 Domanda di partecipazione) l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, lo stesso dovrà:

- allegare all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (all. 10 – dichiarazione di equivalenza CCNL);

- in caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza.

Ai fini dei successivi accertamenti ex art. 110 del Codice, la Stazione appaltante verificherà la documentazione prodotta dall'aggiudicatario.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, gli Operatori Economici, in qualunque forma partecipanti alla procedura, dovranno impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui al punto 3 del presente Disciplinare di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa prevedendo, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

A tale proposito gli Operatori Economici dovranno indicare sinteticamente le modalità con le quali intendono dare esecuzione ai suddetti impegni, compilando e trasmettendo unitamente all'offerta economica il Modello Di Dichiarazione Impegni ART. 102 COMMA 1 D.LGS.36/2023.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere e), f), ed h) dell'art. 65, comma 2, d.lgs. 36/2023, già costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere e), f), ed h) dell'art. 65, comma 2, d.lgs. 36/2023, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese associate (mandataria e mandanti).

In caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, d.lgs. 36/2023, la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziarie indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'Allegato II.3, inoltre:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento

c) Gli operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e fino a 50:

sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto;

sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori è subordinata al pieno e inderogabile rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia di cui al DM 23 giugno 2022, n. 256, e alle sue successive modifiche.

In sede di offerta, gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, i suddetti Criteri Ambientali Minimi. I CAM di riferimento sono consultabili al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il concorrente allega copia della ricevuta di pagamento del contributo alla documentazione amministrativa. In caso di mancata presentazione il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 24/02/2026**.

La Stazione appaltante si riserva di proroga dei termini sopra individuati al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, del D.lgs. 36/2023. In tal caso è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma S.TEL.LA. più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema S.TEL.LA. è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma S.TEL.LA. e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema S.TEL.LA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante, con atto motivato, potrà richiedere agli offerenti il differimento dei termini. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

La stazione appaltante assegna un termine massimo di 10 giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo; la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti la **domanda di partecipazione**, comprensiva delle dichiarazioni integrative, il **DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

14.1 Domanda di partecipazione

La **domanda di partecipazione redatta** preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D.lgs. 36/2023 in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di essere in regola con obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

- ai sensi dell'art. 102 del D. lgs n. 36/2023, di assumere i seguenti impegni:
 - a. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante https://usrsisma.regione.lazio.it/app/uploads/2024/Codice_comportamento_personale_Giunta_regionale_Agenzie.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Il concorrente allega sulla piattaforma S.TEL.LA.

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma S.TEL.LA secondo quanto di seguito indicato.

Il **DGUE presente sulla piattaforma S.TEL.LA**, una volta compilato, dovrà essere scaricato, **firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”**.

IL DGUE dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
 - ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;
 - iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- **In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane**, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
 - ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
 - iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
 - **In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E.**, qualora sia stato già conferito, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. indicare, **le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;

- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
 - ii. indicare l'impresa mandataria;
 - iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
 - iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura.

14.3 Documentazione a corredo

copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore;

(in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica.

In caso di caricamento di file non apribili o non leggibili la responsabilità è a totale carico dell’operatore economico

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

La Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è formulata su S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma S.TEL.LA. accessibili dal sito <https://S.TEL.LA..regione.lazio.it/Portale>.

La dichiarazione d’offerta economica deve essere resa utilizzando l’apposito Allegato - “**Schema Offerta economica**” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell’apposito campo predisposto su S.TEL.LA..

La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, proposto per la realizzazione dei lavori, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere;
- b) ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate, alternative o che superino l’importo a base di gara IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;

La **stima dei costi aziendali**, in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevale il valore in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9 del Codice e connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. **La mancata indicazione di tali costi o l’indicazione pari a 0 comporta l’esclusione dalla gara. I costi della manodopera dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni spettanti secondo i contratti vigenti.**

Il prezzo, determinato a seguito dell’applicazione del ribasso, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell’appalto

Impegno a mantenere in forma irrevocabile l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, con il ribasso rispetto all’importo a base d’asta indicato percentualmente.

17. SEGGIO DI GARA

La valutazione delle offerte sarà effettuata da un seggio di gara monocratico, composto dal RUP, coadiuvato da uno o più supporti amministrativi in qualità di testimoni, che si occuperà anche della verifica di congruità delle offerte stesse.

Il Seggio è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, può operare con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, potrà richiedere, se necessario, la nomina di una Commissione di esperti quale ausilio ai fini della verifica delle anomalie delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno indicato in Piattaforma.

La piattaforma S.TEL.LA. consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sessioni è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma S.TEL.LA., accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La prima seduta pubblica in modalità virtuale avrà luogo **in data 25/02/2026 alle ore 10:30**.

Nella prima seduta, il seggio di gara accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resterà chiusa, segreta e bloccata dal sistema. Procederà quindi a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Qualora necessario, tale seduta potrà essere aggiornata a un’altra ora o a giorni successivi, con data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara saranno comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di richiedere agli offerenti la presentazione di documenti complementari o di parte di essi, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura sarà limitata esclusivamente ai concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, durante la stessa seduta o, se necessario, secondo le date e gli orari comunicati ai concorrenti tramite il sistema, si procederà con lo sblocco delle offerte economiche, la formulazione della graduatoria finale e la verifica di eventuali offerte anormalmente basse.

Come indicato nel provvedimento di avvio della procedura, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del minor prezzo individuato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara. Trattandosi di appalto non avente interesse transfrontaliero certo per le motivazioni riportate nel provvedimento di avvio della procedura si procederà ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

L’individuazione della soglia di anomalia avverrà con il metodo A di cui all’Allegato II.2 del Codice.

Nel caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi di quanto previsto nell’allegato II.2 del Codice relativamente al Metodo A.

La Stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell’Allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice.

22. CONTROLLI FVOE

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà acquisita attraverso la banca dati gestita dall’ANAC, tramite il sistema FVOE.

La stazione appaltante inoltrerà al miglior offerente la richiesta di accesso al fascicolo virtuale, ai sensi dell’art. 1 punto 3.3 lett. b) della delibera di Anac n. 262 del 20 giugno 2023.

Il concorrente è tenuto a dare l’autorizzazione all’accesso al FVOE e inserire nel fascicolo virtuale le informazioni e i documenti richiesti per la comprova dei requisiti, qualora non siano già presenti nel fascicolo.

In caso di partecipazione alla procedura di gara in RTI, anche i MANDANTI dovranno inserire nel proprio fascicolo virtuale, FVOE, le informazioni e i documenti richiesti per la comprova dei requisiti.

N.B. Ai sensi dell’art. 35 c. 5 bis del D.lgs. 36/2023, l’operatore economico è tenuto a prestare il consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’art. 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, ai fini della

verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del codice dei contratti nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo. Il mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto che precede, non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere a effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso, a seguito del calcolo di cui sopra.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 e 55, comma 2 del D.lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto. Il contratto è stipulato comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023. Ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/trasparenza/disposizioni-generalis>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si ricorda che le dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

Si ricorda, inoltre, che il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. Mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP

Arch. Arianna Brunelli

Il Direttore

Ing. Luca Marta